

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA – Provincia di Arezzo**

Rep. n. \_\_\_\_

**Convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di calcio ubicato presso la Frazione Cesa in Via di Pozzuolo. –**

L'anno duemilaquindici e questo giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Marciano della Chiana, nella Sede del Palazzo Comunale presso l'Ufficio del Segretario Generale, in Piazza Fanfulla n. 4, davanti a me **Dr.** \_\_\_\_\_, in qualità di Segretario comunale del Comune di Marciano della Chiana (AR) e in tale qualità autorizzata, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000, a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i sigg.:

**1) BENIGNI MAURO**, nato a Monte San Savino (AR) il 9 dicembre 1954, domiciliato per la carica in Marciano della Chiana (AR), Piazza Fanfulla n. 4, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Marciano della Chiana (C.F. Comune 00256440512) in qualità di Titolare di Posizione Organizzativa del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in virtù del Decreto del Sindaco n. \_\_\_\_\_ del 27/05/2014, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 dell' 8 APRILE 2015;

2) **Sig.** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, il quale interviene a questo atto non in proprio ma in qualità di Presidente e quindi Legale Rappresentante dell'**Associazione** \_\_\_\_\_, P. IVA e Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

**PREMESSO**

- **CHE** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 dell'8.4.2015, l'Amministrazione Comunale ha fornito al Responsabile del Servizio Sport gli indirizzi necessari all'espletamento di apposita selezione ad evidenza pubblica per **"l'Affidamento in gestione dell'impianto sportivo di calcio ubicato presso la Frazione Cesa in Via di Pozzuolo"**;

- **CHE** con Determinazione del Responsabile del Servizio Sport n. 12 del 12/06/2015 è stato approvato l'Avviso di Selezione e i relativi allegati per **"l'Affidamento in gestione**

***dell'impianto sportivo di calcio ubicato presso la Frazione Cesa in Via di Pozzuolo";***

- **CHE** tale procedura selettiva è stata disposta secondo la Legge Regione Toscana del 27.02.2015, n. 21 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi" e dal vigente "Regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 19.07.2010 nonché dal connesso disciplinare d'uso approvato con atto di Giunta comunale n. 76 del 30.07.2010 e modificato, agli art. 2 e 3, con atto n. 146/GC del 22.12.2014 ed esattamente corrispondente alla successiva L.R. N. 21/2015 sopracitata;

- **CHE** con Determinazione del Responsabile del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ è stata affidata la concessione per la gestione ***dell'impianto sportivo di calcio ubicato presso la Frazione Cesa in Via di Pozzuolo*** all'Associazione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso, approvato e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i detti comparenti stipulano e convengono quanto appresso:

**ART. 1 – OGGETTO** - La presente convenzione riguarda l'affidamento in gestione, la custodia e la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo di calcio ubicato presso la Frazione Cesa in Via di Pozzuolo costituito da:

- campo sportivo comunale situato in località Pozzuolo, con annessi e connessi, escluse le nuove opere relative alla pista ciclabile;
- campo sportivo per allenamenti adiacente al campo sportivo principale;
- area di resede esterno agli impianti sportivi come risulta da planimetria allegata al capitolato d'oneri.

L'impianto dovrà essere adibito all'attività sportiva ed a tutte quelle iniziative sociali e culturali compatibili che siano riconosciute di pubblico interesse.

La gestione dovrà assicurare il funzionamento dell'impianto quale pubblico servizio anche con il fine di diffondere la pratica sportiva nel territorio del Comune di Marciano della Chiana e il Concessionario dovrà attenersi rigorosamente a quanto disposto nel presente Atto e nelle disposizioni deliberate dai competenti organi comunali in materia di funzionamento e uso degli impianti sportivi e di diffusione della pratica sportiva.

Le strutture, l'area e le attrezzature vengono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che l'affidatario dichiara di ben conoscere e di ritenerle idonee all'uso a cui sono destinate. A tal fine, preventivamente alla consegna, dovrà essere effettuata una ricognizione per la verifica dell'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e delle attrezzature presenti, da riportare su apposito verbale.

L'affidatario dovrà usare le strutture dell'impianto, solo per gli scopi per cui l'affidamento è disposto e dovrà garantire l'accesso a tutti i cittadini, nel rispetto delle regole generali, nonché la compatibilità dell'attività ricreative e sociali praticabili, con il normale uso dello stesso.

**ART. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO** - L'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di calcio ubicato presso la frazione Cesa in Via di Pozzuolo viene disposta per numero **anni cinque dal \_\_/\_\_/2015 al \_\_/\_\_/2020**. La convenzione non è tacitamente rinnovabile alla scadenza e la sua scadenza sarà quindi automatica, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Alla cessazione il Concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per addizioni o miglioramenti sussistenti e non rimovibili, salvi diversi specifici accordi stipulati nelle forme di legge.

Alla scadenza o interruzione della convenzione, l'impianto dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di funzionalità. Eventuali danni saranno a carico dell'Associazione/Società che lo gestisce.

**ART. 3 - PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO** - L'Associazione/Società affidataria è tenuta al rispetto del "Progetto di gestione dell'impianto" presentato in sede di gara. Per le stagioni successive alla prima, potrà predisporre variazioni non peggiorative al progetto originario, delle quali dovrà essere data preventivamente, puntuale e motivata comunicazione all'Amministrazione Comunale che dovrà espressamente accettarle;

**ART. 4 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE** - L'Amministrazione Comunale s'impegna al versamento della somma totale del contributo annuale, da corrispondersi a titolo di rimborso forfettario per i costi della gestione dell'impianto sostenuti dall'Associazione affidataria determinata secondo gli esiti della gara in € \_\_\_\_\_, \_\_= (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_), per ciascuna delle cinque annualità di durata della convenzione. La

liquidazione avverrà, al termine di ogni anno di concessione entro trenta giorni dalla presentazione di idoneo documento contabile corredato della completa documentazione rendicontativa prevista dal punto 2 lett) k del capitolato d'oneri e dall'esito positivo del verbale di sopralluogo tecnico con la quale si verifichi la regolare tenuta dell'impianto in generale e del terreno di gioco nello specifico previsto anch'esso nel capitolato d'oneri al punto n. 6.

**ART. 5 – ONERI A CARICO DEL GESTORE** – Il concessionario s'impegna a garantire, durante tutto il periodo di durata della concessione, tutti gli obblighi ed impegni, nel rispetto delle specifiche per ogni parte dell'impianto, riportati nel capitolato d'oneri allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

In particolare si impegna a:

- **(eventuale)** A realizzare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di LL.PP. e comunque previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, mediante provvedimento della Giunta, il "Progetto Tecnico" presentato in sede di gara. Tutti gli eventuali interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale;

**ART. 6 – MANUTENZIONE** – Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria, sono anch'esse disciplinate dall'allegato capitolato d'oneri al punto 7 al quale si fa rinvio.

**ART. 7 – ACCESSO ALL'IMMOBILE** – Il gestore assicura con il proprio personale, durante gli orari di apertura dell'impianto, l'accesso del pubblico, il controllo sul rispetto del vigente regolamento, nonché l'apertura e chiusura dell'impianto stesso.

Il gestore dovrà impedire l'ingresso a tutti coloro che manifestino palesamente lo stato di ubriachezza o l'influenza di sostanze stupefacenti e dovrà richiedere l'intervento della Forza Pubblica nel caso in cui si rendesse necessario.

**ART. 8 – VIGILANZA DEL COMUNE** – Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte del soggetto affidatario secondo le modalità espresse dal capitolato d'oneri al punto n. 6.

**ART. 9 – RESPONSABILITA' E GARANZIE DELL'AFFIDATARIO** - L'affidatario assume pienamente ed incondizionatamente, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualunque

responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e/o cose dall'uso dell'impianto sportivo di calcio, così come specificato e dettagliato al punto n. 3 del capitolato d'appalto.

Ai fini di cui sopra, l'affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi, presentata all'Amministrazione Comunale prima della stipula della convenzione, ed in particolare Polizza n. \_\_\_\_\_ stipulata dall'Associazione \_\_\_\_\_ con la Compagnia Assicuratrice \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_, per un massimale di € 3.000.000,00= (Euro tremilioni/00).

Inoltre, a copertura di eventuali danni arrecati all'impianto sportivo nel suo complesso, comunque connessi alla gestione, l'Associazione \_\_\_\_\_ ha presentato, prima della stipula della convenzione, Polizza Assicurativa per danni da incendio e rischi vari N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, stipulata presso \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_, a favore del Comune di Marciano della Chiana e con i seguenti massimali:

- € 80.000,00= (Euro ottantamila/00=) per la voce "fabbricato";
- € 8.000,00= (Euro ottomila/00=) per la voce "macchinario, attrezzatura, arredamento";
- € 80.000,00= (Euro ottantamila/00=) per la voce "eventi atmosferici";
- € 200.000,00= (Euro duecentomila/00=) per la voce "ricorso terzi";
- € 2.000,00= (Euro duemila/00=) per la voce "fenomeno elettrico".

Infine a garanzia degli obblighi assunti, il concessionario, prima della stipula della convenzione dovrà presentare ricevuta di avvenuto deposito cauzionale per complessivi € **800,00=** (Euro ottocento/00=) da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale - Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Filiale di Marciano della Chiana, valevole per tutta la durata del rapporto concessorio, ovvero equivalente polizza fidejussoria o garanzia bancaria.

**ART. 10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI** - Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n° 136.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Marciano della Chiana, Ufficio Sport - ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo delle Provincia di Arezzo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 11 – REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO** - Il presente contratto si risolve di diritto in caso d'inosservanza del divieto di cessione e di subappalto, nonché in caso del definitivo venir meno dei requisiti necessari del soggetto affidatario, o della sua capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

L'affidamento in concessione sarà sospeso e/o revocato dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento prima della scadenza, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
- per inadempienze contrattuali persistenti da parte dell'affidatario, nonostante la diffida disposta dall'Amministrazione Comunale;
- per incapacità da parte dell'affidatario di assicurare, per disorganizzazione, carenza di mezzi o personale, la realizzazione del “Progetto di gestione dell'impianto” o del “Progetto tecnico” proposto in sede di gara.

In caso di risoluzione o revoca, l'affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo, rimborso, pagamento, oltre quelli già acquisiti o maturati. Nulla sarà corrisposto a titolo di lucro cessante e danno emergente.

L'affidatario ha facoltà di recesso anticipato per oggettiva e motivata impossibilità alla gestione dell'impianto, per motivi dipendenti dalla struttura societaria e/o dagli scopi della stessa società; qualora il concessionario intenda recedere anticipatamente dalla concessione, dovrà darne preavviso di almeno sei mesi a mezzo di lettera raccomandata A/R e, comunque, procedere nella gestione fino al termine dell'anno di affidamento.

Se non verranno rispettate tali tempistiche, l'Amministrazione comunale si intenderà sollevata dal corrispondere il contributo annuale di cui al precedente art. 4 ed ogni altra somma dovuta al concessionario a qualunque titolo. L'Ente potrà, inoltre, escutere la polizza prestata anche per eseguire le opere di manutenzione che non fossero eseguite dal concessionario fino alle scadenze di cui sopra.

**ART. 12 – IMPOSTE, TASSE ED ONERI** - Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione, quali bolli, imposta di registro, ecc., faranno interamente carico al concessionario.

Al presente atto si applicano le eventuali esenzioni fiscali ai sensi dell'art. 27 bis - Tabella Allegato B - D.P.R. 26/12/1972 n. 642.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Comune di Marciano della Chiana appaltante informa l'Associazione \_\_\_\_\_ che "Titolare" del trattamento dei dati raccolti è lo stesso Comune di Marciano della Chiana e che, relativamente agli adempimenti inerenti alla presente convenzione, "Responsabile" del suddetto trattamento sono i Responsabili dei servizi interessati.

**ART. 13 – NORME FINALI E DI RINVIO** - Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti e applicabili in materia e alle relative deliberazioni del Consiglio Comunale.

La presente convenzione, scritta con sistema elettronico da persona di mia fiducia, per fogli \_\_\_\_ (\_\_\_\_), oltre a n. \_\_\_\_ righe del \_\_\_\_\_, viene letta alle parti contraenti che la dichiarano conforme alla loro volontà espressami, sottoscrivendola in segno di accettazione, unitamente a me Segretario rogante.

L'Associazione

Il Titolare di

Posizione Organizzativa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_